

Bur n. 51 del 03/07/2012

Settore secondario

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1065 del 05 giugno 2012

Piano straordinario di interventi finanziari per il sostegno delle PMI imprese colpite in Veneto dal sisma del 20 maggio 2012.

Note per la trasparenza:

Piano straordinario di interventi finanziari regionali a favore delle imprese colpite dai recenti eventi sismici. Interventi a favore delle PMI del Veneto dei settori artigianato, industria e commercio, mediante l'utilizzo dei Fondi di rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi delle L.R. 2/2002 art. 21, L.R. 5/2001 art. 23 e L.R. 1/1999: riattivazione delle disposizioni di cui alla Dgr n. 2909 del 30 novembre 2010, su adesione delle banche convenzionate.

L' Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Com'è noto la crisi economica e finanziaria continua a colpire fortemente il sistema produttivo regionale e l'economia reale con pesanti conseguenze sullo sviluppo economico, sul sistema occupazionale e conseguentemente sulle famiglie e le imprese. Si registra inoltre una perdurante carenza di liquidità disponibile e un atteggiamento molto conservativo da parte del sistema bancario nella concessione del credito.

In questo contesto sfavorevole occorre registrare anche i recenti eventi sismici che hanno colpito vaste zone della pianura padana a partire dal 20 maggio 2012, compresi alcuni territori della nostra regione. Il sisma sta producendo effetti negativi per numerose imprese dei Comuni veneti colpiti, sia direttamente a causa di danni agli insediamenti produttivi, sia indirettamente per il blocco delle attività di molte imprese dell'Emilia Romagna (zona di epicentro del terremoto) con le quali dette nostre imprese hanno consolidati rapporti di lavoro, sviluppati anche grazie alla prossimità geografica.

Come noto a suo tempo la Giunta regionale, in occasione dell'alluvione del novembre/dicembre 2010, era intervenuta d'urgenza attivando finanziamenti agevolati con provvista regionale a tasso zero a favore delle pmi colpite, con la Dgr n. 2909 del 30 novembre 2010 'Piano straordinario di interventi finanziari per il sostegno delle PMI colpite in Veneto dall'alluvione del 31 ottobre – 2 novembre 2010'. L'iniziativa, finalizzata a scongiurare un blocco prolungato e potenzialmente definitivo delle attività, ha dato ottimi risultati.

In risposta all'anzidetta situazione di emergenza ed ai conseguenti ulteriori fabbisogni finanziari da parte delle PMI colpite dal sisma, si ritiene quindi opportuno porre in essere tempestivamente un nuovo specifico intervento di sostegno finanziario straordinario, immediatamente attuabile in collaborazione con il sistema bancario e dei confidi operanti in Regione, riattivando le modalità di intervento già individuate dalla citata DGR. 2909/2010, con le seguenti specifiche:

- modalità di intervento: finanziamento bancario chirografario agevolato, erogato dalla banca convenzionata, con utilizzo della provvista regionale a tasso zero per il 100% dell'importo concesso, quest'ultimo compreso tra euro 5.000 e euro 100.000 per singolo beneficiario;
- durata massima di rimborso pari a 7 anni, compreso un eventuale periodo di preammortamento di max 24 mesi. Il rimborso in linea capitale, qualora previsto in via dilazionata, può avvenire con scadenze trimestrali, semestrali o annuali secondo le modalità concordate tra la banca convenzionata e l'impresa beneficiaria;
- nessun onere (per interessi o commissioni) sarà applicato dalla banca convenzionata a carico dell'impresa beneficiaria; i costi bancari del finanziamento, determinati forfaitariamente nella misura massima dello 0,70% applicata a scalare per il numero di annualità (e frazioni) di durata del finanziamento, sono posti a carico dell' intervento regionale;
- contestualmente alla domanda di finanziamento il richiedente potrà inoltrare richiesta di garanzia a valere sul Fondo Regionale di Garanzia, ai sensi del Regolamento approvato con la citata Dgr 1116/2011, senza applicazione di alcun onere a carico dell'impresa, anche in caso di concessione; dette garanzie potranno essere rilasciate, per il medesimo finanziamento, anche in co-garanzia con i confidi operanti in regione;
- i soggetti ammissibili all'intervento sono le PMI attestata quali soggetti danneggiati dal sisma dal Comune di pertinenza, tra quelli individuati dalla Regione del Veneto nel Decreto Presidenziale n. 95 del 21 maggio 2012. I medesimi soggetti ammissibili dovranno presentare all'atto della domanda una autodichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) contenente una sintetica descrizione dei danni subiti ed il valore stimato dei costi di ripristino.

I fondi di rotazione, rispettivamente di competenza della Direzione Industria e Artigianato e della Direzione Commercio, in gestione presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA. interessati alla riattivazione di questa forma di utilizzo sono:

- il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per le imprese artigiane (art. 21 L.R. 17 gennaio 2002, n. 2),
- il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per le PMI (art. 23 L.R. 9 febbraio 2001, n.5);
- il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per gli investimenti delle PMI dei settori del commercio e dei servizi (art. 6 L.R. 18 gennaio 1999, n. 1).

Si propone inoltre di ampliare l'operatività del presente piano straordinario anche al fondo di rotazione per il Polesine ex Dgr n. 362 del 27 febbraio 2007, anch'esso in gestione presso Veneto Sviluppo SpA.

Veneto Sviluppo SpA notificherà senza ritardo il presente provvedimento alle Banche Convenzionate per la loro formale adesione e la tempestiva attivazione della presente misura.

Attesa l'assoluta straordinarietà del provvedimento in oggetto e la sua natura temporanea, considerata la necessità di assicurare la massima semplificazione e celerità del procedimento, nonché la massima accessibilità ai presenti interventi agevolativi, le imprese interessate, utilizzando la modulistica predisposta da Veneto Sviluppo SpA, potranno presentare, per tutti i fondi di cui sopra, domanda alla banca oppure all'intermediario finanziario (confidi) prescelto. Quanto sopra in analogia ad altri interventi adottati, con riferimento ai settori dell'artigianato e dell'industria, dalla Giunta quale la recente 'misura anticrisi' ex Dgr 676 del 17 aprile 2012. Veneto Sviluppo SpA entro 15 giorni dal pervenimento della domanda completa della prevista documentazione obbligatoria, verificati i requisiti prescritti, delibera circa l'ammissione o non ammissione della richiesta di agevolazione dandone comunicazione scritta alla ditta ed agli intermediari finanziari interessati. Su richiesta della Banca, Veneto Sviluppo SpA provvede successivamente a mettere a disposizione la quota di provvista regionale, come determinata in sede di ammissione, per l'erogazione del finanziamento all'impresa beneficiaria, secondo le modalità e con le procedure già in uso ai sensi della vigente Convenzione di Gestione dei Fondi di Rotazione

Considerato il carattere straordinario e temporaneo della presente misura si ritiene inoltre di autorizzare nuovamente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2004, il gestore Veneto Sviluppo SpA ad imputare a carico dei Fondi di Rotazione interessati i costi bancari dei finanziamenti, come sopra determinati, senza alcun costo (per interessi o commissioni) a carico dell'impresa beneficiaria.

L'iniziativa ha carattere temporaneo e d'urgenza, con scadenza al 31 dicembre 2012, data ultima per la presentazione della domanda, intendendosi come tale la data di ricevimento da parte di Veneto Sviluppo SpA, ovvero la data di accettazione posta dall'Ufficio postale se la domanda sarà spedita con raccomandata a.r.;

I benefici per le imprese derivanti da questi interventi operano in base al regime di cui al Regolamento (CE) 1998 del 15 dicembre 2006 'de minimis' e successive modifiche ed integrazioni. Le presenti agevolazioni sono altresì soggette alla normativa comunitaria di cui alla G.U.C.E. 244 dell'1.10.2004 pag. 2.

Attribuendo al presente provvedimento la massima priorità di attuazione, in considerazione del suo carattere straordinario e temporaneo, e della improrogabile necessità di intervenire tempestivamente a favore delle imprese del Veneto colpite dai recenti eventi sismici, si ritiene necessario acquisire in via successiva il previsto parere della Commissione Consiliare competente di cui all'art. 21 della Legge Regionale del 17 gennaio 2002 n. 2, all'art. 23 della Legge Regionale del 9 febbraio 2001 n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 17 gennaio 2002, n. 2, in particolare l'art. 21;

VISTA la L.R. 9 febbraio 2001, n. 5, in particolare l'art. 23;

VISTA la L.R. 18 gennaio 1999, n.1, in particolare l'art. 6;

VISTA la L.R. 13 agosto 2004, n. 19, in particolare art. 2, comma 1, lett. b) e l'art. 5;

VISTO il Regolamento della Comunità Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore);

VISTA la Dgr n. 362 del 20 febbraio 2007;

VISTA la Dgr n. 2909 del 30 novembre 2010;

RITENUTO necessario intervenire con nuovi interventi agevolati per favorire l'accesso al credito delle PMI del settore artigianato, industria, commercio e servizi, nell'attuale situazione di emergenza;

delibera

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di attuare, per le motivazioni ed argomentazioni espresse, l'intervento straordinario di sostegno finanziario e creditizio a favore delle PMI del Veneto danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 nei Comuni individuati nel Decreto del Presidente della Regione n. 95 del 21 maggio 2012, dei settori artigianato, industria, commercio e dei servizi, mediante i fondi di rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo SpA. rispettivamente con legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 art. 21, legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 art. 23, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 art. 6 ed ai sensi della Dgr n. 362 del 20 febbraio 2007;
3. di riattivare allo scopo, ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. 19/2004, le modalità operative a suo tempo già individuate con Dgr n. 2909 del 30 novembre 2010 per le imprese colpite dagli eventi alluvionali, con le seguenti specifiche:
 - modalità di intervento: finanziamento bancario chirografario agevolato, erogato dalla banca convenzionata scelta dall'impresa beneficiaria, con utilizzo della provvista regionale a tasso zero per il 100% dell'importo concesso, quest'ultimo compreso tra euro 5.000 e euro 100.000 per singolo beneficiario;
 - durata massima di rimborso pari a 7 anni, compreso un eventuale periodo di preammortamento di max 24 mesi. Il rimborso in linea capitale, qualora previsto in via dilazionata, può avvenire con scadenze trimestrali, semestrali o annuali secondo le modalità concordate tra la banca convenzionata e l'impresa beneficiaria;
 - nessun onere (per interessi o commissioni) sarà applicato dalla banca convenzionata a carico dell'impresa beneficiaria; i costi bancari del finanziamento, determinati forfaitariamente nella misura massima dello 0,70% applicata a scalare per il numero di annualità (e frazioni) di durata del finanziamento, sono posti a carico dell'intervento regionale;
 - contestualmente alla domanda di finanziamento il richiedente potrà inoltrare richiesta di garanzia a valere sul Fondo Regionale di Garanzia, ai sensi del Regolamento approvato con la citata Dgr 1116/2011, senza applicazione di alcun onere a carico dell'impresa, anche in caso di concessione; dette garanzie potranno essere rilasciate, per il medesimo finanziamento, anche in co-garanzia con i Confidi operanti in regione;
 - i soggetti ammissibili all'intervento sono le PMI attestate quali soggetti danneggiati dal sisma dal Comune di pertinenza, tra quelli individuati dalla Regione del Veneto nel Decreto Presidenziale n. 95 del 21 maggio 2012. I medesimi soggetti ammissibili dovranno presentare all'atto della domanda una autodichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) contenente una sintetica descrizione dei danni subiti ed il valore stimato dei costi di ripristino;
4. di ampliare l'operatività del presente piano straordinario anche al Fondo di Rotazione per il Polesine ex Dgr n. 362 del 27 febbraio 2007, anch'esso in gestione presso Veneto Sviluppo SpA;
5. di dare atto che il presente piano straordinario di sostegno alle PMI del Veneto colpite dal sisma non pone a carico dei soggetti beneficiari alcun onere a titolo di interessi o di costi bancari per l'accesso al credito agevolato, autorizzando, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2004, il gestore Veneto Sviluppo SpA ad imputare a carico dei Fondi di Rotazione interessati i costi bancari dei finanziamenti, come sopra determinati al punto 3.;
6. di stabilire la data del 31.12.2012 come termine di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul presente piano straordinario, intendendosi come tale la data di ricevimento da parte di Veneto Sviluppo SpA, ovvero la data di accettazione posta dall'Ufficio postale se la domanda viene spedita con raccomandata a.r.;
7. di stabilire che la società Veneto Sviluppo SpA, gestore dei fondi di rotazione sopra citati, è tenuta a dare attuazione al piano straordinario di sostegno finanziario e creditizio a favore delle PMI dei settori artigianato, industria, commercio e dei servizi con il coordinamento ed il controllo della Direzione regionale di riferimento in relazione al fondo utilizzato, in particolare notificando tempestivamente il presente provvedimento alle banche convenzionate per la loro formale adesione e successiva attivazione della presente misura straordinaria d'intervento;

8. di attribuire al presente provvedimento straordinario e temporaneo la massima priorità di attuazione, stabilendo a tale scopo di acquisire in via successiva il previsto parere della Commissione Consiliare competente di cui all'art. 21 della Legge Regionale del 17 gennaio 2002 n. 2, all'art. 23 della Legge Regionale del 9 febbraio 2001 n. 5.

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.